

ROMA



RAGIONERIA GENERALE



Ai Direttori delle Strutture di Supporto agli Organi
e all'Amministrazione
Ai Direttori delle Strutture di Staff
Ai Direttori delle Strutture di Linea
Ai Direttori delle Strutture Territoriali
Ai Direttori degli Uffici di Scopo


E, p.c. All' On. Sindaco
Al Vice Sindaco
Agli Assessori della Giunta Capitolina
Al Capo di Gabinetto
Al Segretario Generale
Al Direttore Generale

Oggetto: Dalla programmazione alla rendicontazione: le regole per la gestione della spesa.

Con riferimento all'oggetto, in vista dell'approssimarsi delle imminenti scadenze contabili che vedranno impegnate tutte le Strutture di Roma Capitale nelle operazioni di chiusura dell'esercizio e nella predisposizione degli atti di programmazione del prossimo triennio, si allega breve nota illustrativa delle principali regole di adozione degli atti di spesa degli EE.LL.

La relazione allegata potrà, altresì, costituire un utile supporto anche per le operazioni di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2021.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.


IL RAGIONIERE GENERALE
Anna Guiducci

AG/ag

Roma Capitale

Ufficio Referente per le attività di programmazione, monitoraggio
e rendicontazione degli obiettivi strategici, operativi e gestionali
della Ragioneria Generale

Via Tempio di Giove n. 21

Tel. 06 6710.3207

Le regole per gli impegni della spesa corrente

Le regole da osservare per la corretta assunzione degli impegni di spesa sono diverse a seconda che si tratti di gestione corrente o degli investimenti.

Il principio generale stabilisce che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate siano registrate nelle scritture contabili al momento in cui l'obbligazione stessa si perfeziona, con imputazione agli esercizi di esigibilità. In ossequio al principio di competenza finanziaria potenziata, non possono dunque essere imputate ad un determinato esercizio finanziario le spese per le quali non sia venuta a scadere la relativa obbligazione giuridica in relazione all'avvenuta cessione del bene o prestazione resa del servizio. Le previsioni correnti, relative ad acquisti di beni o servizi finanziati con risorse ordinarie, dovranno pertanto tenere conto dei tempi di consegna o di esecuzione della prestazione, che dovrà essere resa entro la fine dell'esercizio. Solo se la prestazione è resa o la consegna è avvenuta entro fine anno, pertanto, l'imputazione dell'impegno può essere conservata nell'esercizio.

Se la spesa corrente è finanziata da entrate vincolate, lo strumento tecnico per traslare l'imputazione agli esercizi successivi è rappresentato dal fondo pluriennale vincolato.

Le obbligazioni che comportano impegni riguardanti le partite di giro e i rimborsi delle anticipazioni di tesoreria sono invece assunte esclusivamente in relazione alle esigenze della gestione (non si applica principio competenza finanziaria potenziata).

Gli impegni sul bilancio pluriennale

Non possono essere assunte obbligazioni che danno luogo ad impegni di spesa corrente:

a) sugli esercizi successivi a quello in corso (quindi, in riferimento al bilancio 2021/23 si parla delle annualità 2022 e 2023), a meno che non siano connesse a contratti o convenzioni pluriennali o siano necessarie per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali, fatta salva la costante verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio, anche con riferimento agli esercizi successivi al primo;

b) sugli esercizi non considerati nel bilancio (quindi dal 2024 in poi), a meno che non si tratti di spese derivanti da contratti di somministrazione, di locazione, relative a prestazioni periodiche o continuative di servizi di cui all'art. 1677 del codice civile, delle spese correnti correlate a finanziamenti comunitari e delle rate di ammortamento dei prestiti, inclusa la quota capitale.

La regolarizzazione dei lavori di somma urgenza

Per ciò che concerne i lavori di somma urgenza, l'articolo 191, comma 3, Tuel stabilisce che per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e), Tuel, prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Il provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente all'adozione della deliberazione consiliare.

Le regole per gli impegni in c/capitale

Tutti i lavori pubblici di importo pari o superiore a € 100.000,00 possono essere inseriti in bilancio solo previo inserimento nel programma triennale dei LL PP e relativo elenco annuale. Gli investimenti di valore inferiore a € 100.000,00 non necessitano invece di iscrizione in tale programma (art. 21, D.Lgs. 50/2016).

Ai fini dell'inserimento di un intervento nel programma triennale dei LL.PP. e relativo elenco annuale, occorre avere formalmente approvato i seguenti livelli minimi di progettazione:

- Lavori da inserire nell'elenco annuale
 - ✓ Tra 100mila euro e 1 milione di euro

Documento di fattibilità delle alternative progettuali

- ✓ Pari o superiori al milione di euro
- Progetto di fattibilità tecnico-economica
- Lavori da inserire nelle annualità successive
 - ✓ Documento di fattibilità delle alternative progettuali

A seguito dell'approvazione del livello di progettazione minima prevista dall'art. 21 del D.Lgs 50/2016 gli interventi sono inseriti nel programma triennale dei LL.PP. e le relative spese sono stanziare nel Titolo II del bilancio di previsione. L'inserimento di un intervento nel programma triennale dei LL.PP. consente l'iscrizione nel bilancio di previsione degli stanziamenti riguardanti l'ammontare complessivo della spesa da realizzare, nel rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata.

La spesa per la progettazione di primo livello è inserita in bilancio prima dello stanziamento riguardante l'intervento cui la progettazione si riferisce. L'allocazione di questi importi, e dunque la relativa fonte di finanziamento, dipende dalle caratteristiche dell'opera da progettare. In particolare:

- se gli interventi NON SONO INDICATI NEL DUP (o in altri documenti di programmazione), la spesa per la progettazione di 1° livello deve essere allocata al Titolo I e finanziata con risorse correnti;
- in caso invece di finanziamenti delle spese di progettazione relative ad interventi INDICATI NEL DUP (o in altro documento di programmazione), le somme debbono essere allocate al Titolo II, tra le spese in conto capitale.

Quanto sopra sta a significare che non potranno essere inseriti in bilancio gli stanziamenti per OO.PP privi dei citati livelli minimi di progettazione. Tali opere potranno però trovare indicazione e descrizione nel DUP a titolo di intendimento politico-amministrativo da realizzare.

Nel caso di progettazione "interna", di cui al comma 1, lett. a) dell'art. 24 D.Lgs n. 50/2016, le relative spese sono contabilizzate secondo la natura economica delle stesse al Titolo I o al Titolo II della spesa.

Ad esempio, gli stipendi al personale dell'ente incaricato della progettazione sono classificati tra le spese di personale (spesa corrente), mentre l'acquisto di macchinari è classificato tra gli "impianti e macchinari" (spese di investimento).

La spesa di progettazione riguardante i livelli successivi a quello minimo richiesto per l'inserimento di un intervento del programma triennale dei LL.PP è registrata nel Titolo II della spesa, con imputazione agli stanziamenti riguardanti l'opera complessiva, sia nel caso di progettazione interna che di progettazione esterna. I principi contabili riguardanti la registrazione contabile degli interventi inseriti nel programma triennale dei LL.PP. si applicano anche alle ipotesi di ricorso ad una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati.

Il Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) per le spese concernenti il livello minimo di progettazione

Alla fine dell'esercizio, le risorse accantonate al FPV per il finanziamento delle spese concernenti il livello minimo di progettazione esterna di importo pari o superiore a € 40.000,00, non ancora impegnate, possono essere interamente conservate nel FPV determinato in sede di rendiconto, a condizione che siano state formalmente attivate le relative procedure di affidamento. (Il FPV si genera, a fronte di entrate vincolate accertate, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata)

In assenza di aggiudicazione definitiva, entro l'esercizio successivo, le risorse accertate ma non ancora impegnate, cui il fondo pluriennale si riferisce, confluiscono nell'avanzo di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell'intervento in c/capitale, ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo.

Il Fondo Pluriennale Vincolato per gli investimenti

Alla fine dell'esercizio, le risorse accantonate nel FPV per il finanziamento di spese non ancora impegnate per appalti pubblici di lavori di cui all'art. 3 comma 1 lett. II) D.Lgs 50/2016 di importo pari o superiore a € 40.000,00, in materia di affidamento diretto dei contratti sottosoglia, sono interamente conservate nel FPV determinato in sede di rendiconto a condizione che siano verificate le seguenti prime due condizioni (a e b), e una delle successive (c, d o e):

- a) Sono state interamente accertate le entrate che costituiscono la copertura dell'intera spesa di investimento;
- b) L'intervento cui il fondo pluriennale si riferisce risulta inserito nell'ultimo programma LL.PP. Tale condizione non riguarda gli appalti pubblici di valore compreso tra € 40.000,00 e € 100.000,00;
- c) Le spese sono state impegnate anche parzialmente, sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate come ad esempio l'acquisizione di terreni, espropri e occupazioni di urgenza, bonifica di aree, abbattimento delle strutture preesistenti, per la viabilità riguardante l'accesso al cantiere, per l'allacciamento ai pubblici servizi, e per analoghe spese indispensabili per l'assolvimento delle attività necessarie per l'esecuzione dell'intervento da parte della controparte contrattuale;
- d) In assenza delle spese di cui alla lett. c), l'attivazione delle procedure di affidamento dei livelli di progettazione successivi al minimo. Entro l'esercizio successivo deve esserci l'aggiudicazione definitiva, altrimenti le risorse accertate ma non impegnate vanno in economia e confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile, destinato o vincolato, a seconda della natura del finanziamento e l'intervento dovrà essere riprogrammato con contestuale riduzione per pari importo del FPV. Avvenuta l'aggiudicazione nell'esercizio successivo la conservazione a FPV delle risorse per la progettazione dipende dalla prosecuzione delle stesse, senza soluzione di continuità. Quindi le risorse totali ad essa destinate saranno conservate a FPV, dopo la stipula contrattuale: 1) nell'esercizio di liquidazione o liquidabilità in base al contratto; 2) nell'esercizio di validazione del progetto a base di gara; 3) nell'esercizio di formale attivazione delle procedure di affidamento dei livelli successivi; 4) nell'esercizio di aggiudicazione dei livelli di progettazione successivi;
- e) Entro l'esercizio successivo all'approvazione del progetto destinato ad essere posto a base della gara concernente l'esecuzione dell'intervento, sono state formalmente attivate le procedure di affidamento dei lavori. Entro l'esercizio successivo a quello di avvio delle procedure di affidamento deve esserci l'aggiudicazione definitiva, altrimenti le risorse accertate ma non impegnate vanno in economia e confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile, destinato o vincolato, a seconda della natura del finanziamento e l'intervento dovrà essere riprogrammato con contestuale riduzione per pari importo del FPV. Con la stipula del contratto tutte le spese del QE continuano ad essere finanziate con l'FPV. In caso di consegna di urgenza, ai sensi dell'articolo 32, comma 13, del Decreto Legislativo 50/2016, suddetta fase retrocede alla data dell'aggiudicazione. Per le economie da ribasso d'asta, se non destinate entro il secondo esercizio successivo alla stipula contrattuale con variazione del QE, diventano economie di spesa e confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile, destinato o vincolato, a seconda della natura del finanziamento e l'intervento dovrà essere riprogrammato con contestuale riduzione per pari importo del FPV. Non si costituisce FPV nel caso di contestuale re-imputazione di entrate e spese correlate. Queste procedure di costituzione dell'FPV non valgono per le spese in conto capitale diverse dalle opere pubbliche e per quelle finanziate da contributi a rendicontazione per le quali si rimanda alla nota prot. RE/99269/2021.